

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

Roma, 6 maggio 2024

Procedimento Prot. 2/24

Egr. sig. Pierangelo Vignati
c/o Avv. Francesco Colosimo
francescocolosimo@ordineavvocatiroma.org

Procura Generale dello sport Paralimpico
procuragenerale@pec.comitatoparalimpico.it

Egr. Procuratore Federale
Avv. Tiziana Bucalo
tizianabucalo@ordineavvocatiroma.org

Udienza ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia e decisione
Procedimento 1/24 a seguito di atto di deferimento del procuratore federale proc. 2/23 del
23.03.2024 nei confronti di Pierangelo Vignati

Il giorno 6 maggio 2024 si riunisce in modalità telematica il Tribunale Federale nelle persone degli avvocati Francesco Picone, Carlo Mursia e Michele Damiani, con l'assistenza della dott. Francesca Borzi, nella qualità di addetta all'ufficio del Tribunale Federale

Sono presenti il procuratore federale avv. Tiziana Bucalo e l'avv. Francesco Colosimo, difensore dell'incolpato sig. Pierangelo Vignati.

L'avv. Colosimo da atto della regolare costituzione del contraddittorio nei confronti del suo assistito.

L'avv. Colosimo e la Procura federale rinviando alle deduzioni rese negli atti difensivi allegati all'atto di avvio del presente procedimento.

Il Procuratore federale riferisce di avere perfezionato ai sensi dell'art. 32 RG un accordo con l'incolpato consistente nella applicazione di una sanzione di tre giornate di squalifica ed una deplorazione ufficiale ai sensi dell'art. 67 RG. L'avv. Colosimo conferma il contenuto dell'accordo e produce procura speciale rilasciata dal sig. Vignati conferente i poteri per il menzionato accordo. La Procura federale e l'avv. Colosimo precisano che l'incolpato ha già scontato tre giornate di squalifica e che dunque la sanzione residua da scontare è oggi quella della sola deplorazione.

Il Tribunale, preso atto che nessuna delle parti intende ulteriormente dedurre o produrre, dichiara chiusa l'udienza e si riunisce in camera di consiglio riservata ogni decisione.

Tanto premesso

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale in composizione collegiale, all'unanimità dei suoi membri,

- reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio;
- ritenuta congrua la sanzione concordata dalla procura federale ai sensi dell'art. 32 RG su richiesta dell'incolpato;
- preso atto della assenza di procedimenti disciplinari a carico dell'incolpato;
- preso atto, per quanto riferito concordemente dalle Parti, del fatto che l'incolpato ha già scontato una squalifica di tre giornate e che pertanto dette tre giornate dovranno essere sottratte dalla sanzione complessivamente irrogata, che nel caso specifico, resta da scontare nella sola parte riferita alla deplorazione ufficiale;

assume il seguente

provvedimento ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Giustizia

- condanna il sig. Claudio Faretra alla sanzione, ai sensi dell'art. 67 lett. c RG, di tre giornate di squalifica dal campionato ed a quella della deplorazione ai sensi dell'art. 67 lett. b RG.
- Biasima la condotta mantenuta dal sig. Vignati nei fatti di cui al deferimento e invita espressamente il sig. Vignati ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.
- La data della presente decisione costituisce data di pubblicazione della stessa.
- Affida alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento e la comunicazione ai competenti organi sportivi ai fini della sua applicazione e annotazione.

Così deciso in Roma, 6 maggio 2024

Il presente documento viene firmato in formato .pdf

Avv. Francesco Picone



avv. Carlo Mursia



MURSI
CARLO
Avvocato
07.05.2024
12:00:38
GMT+00:00

avv. Michele Damiani

